



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 04/02/2021

FATTO

Con riferimento a due contratti di finanziamento da rimborsare l'uno mediante delegazione di pagamento, l'altro attraverso cessione del quinto dello stipendio, entrambi sottoscritti nel maggio 2015 ed estinti anticipatamente nel giugno 2020 in corrispondenza della rata n. 59 su 120 complessive, parte ricorrente chiede ai sensi dell'art. 125-*sexies* t.u.b. e al netto di quanto già retrocesso, quanto al contratto n. ***090 il rimborso della somma di Euro 2.107,85 a titolo di oneri bancari (commissioni di attivazione, di gestione, di intermediazione e spese di istruttoria) non maturati, quanto al contratto *** 042 il rimborso della somma di Euro 2.746,27 a titolo di oneri bancari (commissioni di attivazione, di gestione, di intermediazione e spese di istruttoria) non maturati.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario convenuto, nel dare atto della avvenuta estinzione anticipata di entrambi i contratti di finanziamento in corrispondenza della rata n. 59 su 120, riferisce di avere già riconosciuto, in sede di elaborazione del conteggio estintivo, quanto dovuto in relazione agli oneri *recurring* (in particolare, liquidando la quota non maturata delle commissioni di gestione, come da criterio contrattuale indicato nel piano di ammortamento sottoscritto dal cliente e versato in atti). Sottolinea la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e di intermediazione, nonché delle spese di istruttoria, trattandosi di voci *up front*. Insiste conseguentemente per il rigetto del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, la controversia in esame pone il tema della rimborsabilità degli oneri bancari nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

In via preliminare, occorre segnalare che, come da rispettivi conteggi estintivi in atti, il rimborso anticipato di entrambi i contratti ha avuto luogo alla scadenza della rata n. 59 su 120.

Ciò posto, fermo restando il disposto dell'art. 125-*sexies* t.u.b. e tenuto conto di quanto statuito con la pronuncia n. 26525/2019 dal Collegio di Coordinamento rispetto al profilo della applicabilità nel nostro ordinamento della c.d. sentenza Lexitor (11 settembre 2019) della Corte di Giustizia Europea, deve ritenersi che:

.- siano da considerare rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) c.d. *recurring* (come ad esempio la commissione di intermediazione e le spese di incasso quote); il tutto con la precisazione per la quale, in difetto di previsione contrattuale di un criterio diverso, comunque rispettoso del principio di proporzionalità, l'importo da rimborsare sarà da determinare secondo il criterio lineare del *pro rata temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;

.- siano da considerare rimborsabili anche le commissioni bancarie c.d. *up-front* (ad esempio commissione di istruttoria o commissioni relative alla rete distributiva); il tutto con la precisazione per la quale, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, eventualmente facendo riferimento al criterio della curva degli interessi.

Passando ad esaminare il contratto n. ***090, rilevato il carattere *up-front* delle spese di istruttoria e delle commissioni di attivazione (avendo ad oggetto attività prodromiche alla sottoscrizione del contratto) nonché delle commissioni di intermediazione (risultando agli atti che l'intermediario del credito ha agito in veste di mediatore), riconosciuta la natura *recurring* delle commissioni di gestione e la rimborsabilità delle stesse sulla base del criterio contrattualmente indicato attraverso il riferimento al piano di ammortamento sottoscritto dal cliente e versato in atti, è da ritenere che siano dovuti a parte ricorrente gli importi come indicati nella tabella qui di seguito riportata:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 19.163,88	Tasso di interesse annuale	4,65%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	200,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	50,83%
Data di inizio del prestito	01/07/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	27,98%

rate pagate	59	rate residue	61	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Istruttoria (A)				450,00	Upfront	27,98%	125,92	0,00	125,92
Commissioni di attivazione (B)				648,00	Upfront	27,98%	181,33	0,00	181,33
Commissioni di gestione (C)				384,00	Criterio contrattuale	***	170,50	170,50	0,00
Commissioni di intermediazione (F)				3.000,00	Upfront	27,98%	839,50	0,00	839,50
Totale				4.482,00					1.146,75

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Quanto al contratto n. ***042, rilevato il carattere *up-front* delle spese di istruttoria e delle commissioni di attivazione (avendo ad oggetto attività prodromiche alla sottoscrizione del contratto) nonché delle commissioni di intermediazione (risultando agli atti che l'intermediario del credito ha agito in veste di mediatore), riconosciuta la natura *recurring* delle commissioni di gestione e la rimborsabilità delle stesse sulla base del criterio contrattualmente indicato attraverso il riferimento al piano di ammortamento sottoscritto dal cliente e versato in atti, è da ritenere che siano dovuti a parte ricorrente gli importi come indicati nella tabella qui di seguito riportata:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 26.637,79	Tasso di interesse annuale	4,65%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	278,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	50,83%
Data di inizio del prestito	01/07/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	27,98%

rate pagate	59	rate residue	61	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Istruttoria (A)				450,00	Upfront	27,98%	125,92	0,00	125,92
Commissioni di attivazione (B)				900,72	Upfront	27,98%	252,05	0,00	252,05
Commissioni di gestione (C)				120,00	Criterio contrattuale	***	36,31	36,31	0,00
Commissioni di intermediazione (F)				4.003,20	Upfront	27,98%	1.120,23	0,00	1.120,23
Totale				5.473,92					1.498,20

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Rilevato che l'importo complessivamente dovuto ammonta a Euro 2644,95 (1146,75+1498,20), la somma da corrispondere concretamente andrà arrotondata a Euro 2.645,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di Euro 2.645,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA